



CITTA' di PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

Via M. Salomone cap 89813 Tel.0963534289 fax 0963531166 www.comune.pizzo.vv.it

IL SINDACO

Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici che potrebbero essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;

Visto il *Titolo IX, capo 3°, del DLgs n. 81/08* "Protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto"

Vista la *Legge 27.03.92 n. 257* "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Visto il *D.M. 06/09/1994* recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'*art.6 comma 3* e dell'*art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257* relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Considerato inoltre che la parte quarta del *Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n. 152* "norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Visto l' *art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267*;

Al fine di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo e a tutela della salute pubblica e ritenuto necessario dare la maggiore diffusione possibile alla normativa che regola lo smaltimento e la rimozione dell'amianto dagli edifici;

Considerato che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione d'avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli *artt. 7 e 9 della L.241/1990*;

Visto il *D.Lgs. n. 277/1991* per la tutela dei lavoratori (recentemente assorbito dal *D.Lgs. n. 81/2008*),

Vista la *LR n. 14 del 27 aprile 2011*.

ORDINA IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE

1. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di manufatti di qualsiasi genere in fibrocemento amiantifero (cosiddetto *eternit*) dovranno provvedere, qualora non vi abbiano già provveduto, a nominare un responsabile per il controllo e la manutenzione, che dovrà procedere alla valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell'aria, il quale dovrà provvedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a redigere il documento di valutazione del rischio.
2. Detto documento, debitamente firmato e contenente specificazione qualitativa e temporale dei provvedimenti da adottare, dovrà essere trasmesso in originale agli uffici regionali competenti, all'Arpacal, all'ASP, a questo Comune.
3. I medesimi soggetti di cui al punto 1 precedente sono tenuti ad adottare senza indugi i

provvedimenti indicati nel suddetto documento di valutazione del rischio.

4. Qualora dal documento di valutazione si dovesse rilevare la necessità della rimozione o incapsulamento dei manufatti, i soggetti interessati dovranno provvedervi nel pieno rispetto delle normative vigenti nel termine massimo di mesi 6 (sei).
5. Al fine d'incentivare l'adozione dei provvedimenti di rimozione dei manufatti contenenti amianto, i lavori necessari sono esentati dal pagamento dei contributi concessori purché ultimati entro la data di cui al punto 4.
6. Qualora per difficoltà insorte nell'esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento i termini sopra indicati non potessero essere rispettati, il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, valutato lo stato dei luoghi e le cause del ritardo, potrà concedere specifiche deroghe.
7. Per i manufatti contenenti amianto non rimossi e smaltiti, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo e i rispettivi "responsabili per il controllo e la manutenzione" di cui al *D.M. 6 settembre 1994*, provvederanno con cadenza almeno annuale (e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento dello stato dei luoghi) a redigere e trasmettere agli enti di cui al punto 2 i documenti di valutazione del rischio debitamente aggiornati.
8. Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti precedenti sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 1032,92 ad Euro 10.329,20**, salvo che il fatto non costituisca maggiore reato.
9. La presente *Ordinanza* va resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo della Residenza Municipale e sulle vie pubbliche e con adeguata informazione a mezzo stampa. La stessa sarà inviata, per opportuna conoscenza, agli organi preposti alla vigilanza (Prefetto di Vibo Valentia, Questura di Vibo Valentia, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Stazione Carabinieri Pizzo, Guardia di Finanza Comando Provinciale Vibo Valentia, ASP di Vibo Valentia, ARPACAL). La P.M. e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Comunicazioni previste dalla Legge 241/1990:

Per informazioni:

Ufficio Ambiente: via M. Salomone. Telefono: 0963534289 fax 0963531166

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco
D. Giampaolo CALLIJO